

RU 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



# Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

del 28 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie,

ordina:

#### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza si prefigge di adottare provvedimenti nei confronti della popolazione per ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus (COVID-19).

- <sup>2</sup> Le misure sono finalizzate a:
  - a. prevenire o contenere la propagazione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera:
  - ridurre la frequenza dei contagi, interrompere la catena di trasmissione e prevenire o contenere i focolai locali;
  - proteggere le persone particolarmente vulnerabili o che presentano un elevato rischio di complicanze.

#### **Art. 2** Divieto di svolgere manifestazioni

- <sup>1</sup> È vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui siano presenti oltre 1000 persone contemporaneamente.
- <sup>2</sup> Nel caso di manifestazioni pubbliche o private cui prendono parte meno di 1000 persone, gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l'autorità cantonale competente.
- <sup>3</sup> Il divieto di svolgere manifestazioni resta in vigore fino al 15 marzo 2020.

RS **818.101.24**1 RS **818.101** 

2020-0619 573

### **Art. 3** Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni. Deve essere loro garantito l'accesso ai locali e ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni.

<sup>2</sup> Durante i controlli in loco delle manifestazioni devono essere attuate immediatamente le disposizioni dei Cantoni.

#### Art. 4 Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 sul loro territorio.

## Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2020 alle ore 10.00 con effetto sino al 15 marzo 2020 <sup>2</sup>

28 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 28 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).